



## COMUNE DI CALAMANDRANA

- C.A.P. 14042 - PROVINCIA DI ASTI - Tel. (0141)75114 -  
c/c p.13024146 - Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 00192130052  
E-mai/Pec: info@comunecalamandrana.it - calamandrana@cert.ruparpiemonte.it

**Ordinanza N° 08 del 08/10/2025**

**OGGETTO: Anticipo del periodo di accensione degli impianti termici nel territorio comunale.**

### IL SINDACO

**VISTO** il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

#### **CONSIDERATO**

- che ai sensi dell'articolo 9, comma 2. del D.P.R. 412, per la zona climatica E, di cui fa parte il Comune di Calamandrana, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

- Zona E: ore 14 giornaliere **dal 15 ottobre al 15 aprile**;

- che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 412. a fronte di comprovate esigenze, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013

**TENUTO CONTO** che le attuali temperature risultano inferiori alle medie stagionali di questo periodo e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

**CONSIDERATE** le numerose richieste pervenute dai cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale, di anticipo del periodo di accensione date le temperature inferiori alla media stagionale;

**ATTESO** che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

**RITENUTO** di autorizzare l'anticipo dell'accensione degli impianti di riscaldamento, nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Calamandrana;

**RITENUTO** di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

### ORDINA

1. **Di autorizzare l'accensione degli impianti termici di riscaldamento** nel territorio comunale a partire dal giorno **08 ottobre 2025**, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 412/1993.
2. Gli impianti potranno restare in funzione per un massimo di **4 ore giornaliere**, nella fascia oraria compresa tra le ore **06.00** e le ore **10.00** e le ore **18.00 – 22.00** nel rispetto delle normative sul contenimento dei consumi energetici.
3. È fatto obbligo ai responsabili degli impianti di **limitare l'accensione** al tempo strettamente necessario a garantire il benessere degli occupanti.
4. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge in materia di sicurezza e manutenzione degli impianti.

## **INVITA**

La cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calamandrana.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## **DISPONE**

Che copia della presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune, diffusa tramite i canali istituzionali, trasmessa alla stazione dei Carabinieri di Nizza Monferrato, al comando di Polizia Locale dell'Unione Collinare Vigne e Vini, al Servizio Emergenza 118 e al Comando dei Vigili del Fuoco di Asti.

## **AVVERTE**

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Calamandrana, lì 08/10/2025

*Firmato digitalmente*

**LA SINDACA**  
***Giuseppina LOVISOLO***